

## XXXV Congresso Nazionale Forenseone

Lecce, 6-7-8 ottobre 2022

**“L’AVVOCATURA E IL SUO RUOLO COSTITUZIONALE, RISORSA NECESSARIA PER UN CAMBIAMENTO SOSTENIBILE.**

\*

**MOZIONE PER LA RICHIESTA DI RIMOZIONE PREVISTE DALL’ART. 28 ULT. CAP. L.P. E LE NPOMINE DI NATURA PUBBLICA**

Presentata nel rispetto dell’art. 5, comma 4 dello Statuto Congressuale (temi di riferimento: 1. Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali e 2. L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione), dall’Avv.ta Marta Bellini

\*

**Premessa**

La “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, introdotta dalla legge 247/2012 ed emanata dopo lunga e complessa interlocuzione delle componenti rappresentative dell’Avvocatura con il Ministro della Giustizia e le Commissioni parlamentari di Camera e Senato, e sollecitazione del Congresso di Bari, ad un decennio dalla propria approvazione evidenzia alcune criticità.

Complici forse i numerosi regolamenti attuativi, il repentino mutamento della professione e le necessità dettate dalle crisi che si sono susseguite in uno con il parallelismo di una presenza digitale strutturata che costituisce anche limite della professione originariamente intesa, oggi alcune previsioni, pensate e volute a salvaguardia della trasparenza, alterità ed elevazione del ruolo dell’avvocatura, evidenzerebbero la necessità di provvedimenti normativi al fine di allinearsi con le attuali esigenze della professione.

Se da un lato, la crisi pandemica e le criticità legate all’accesso della professione e sviluppo futuro, hanno dato prova della contrazione delle iscrizioni degli appartenenti agli Albi forensi, dall’altra, le numerose iniziative parlamentari di riforma di alcuni ma significativi comparti dell’ordinamento forense, minano il settore di afferenza della professione dell’avvocato.

A tali brevissimi e certamente non esaustivi rilievi, si aggiunga inoltre l’incedere senza sosta dell’introduzione dell’intelligenza artificiale all’interno del comparto giudiziale, quale “alleato” predittivo della devoluzione del carico giudiziale e la necessità concreta di alcuni Colleghi di lasciare la libera professione a favore di ruoli satellitari (UPP) a tempo determinato.

Si delinea in questo modo una professione non supportata, né qualificata dal ruolo etico e sociale che sarebbe destinato a svolgere, quale motore principale del diritto vivo e delle esigenze prime delle riforme legislative, che necessita oggi di una rappresentanza viva e partecipe alle cariche di rappresentanza

nazionale e di promozione di quella politica forense a favore del ceto forense e delle sue prospettive future al fine di arginare la mera commercializzazione e svilimento di un ruolo che resta professionale. Resta tuttavia all'ambito di rappresentanza la limitazione individuata dal comparto delle incompatibilità previste dalla Legge Professionale, che impediscono ai Colleghi che compongono il Consiglio dell'ordine l'attribuzione di incarichi giudiziari, con conseguente mancanza di rappresentanza nei luoghi primi di dialogo con le Istituzioni, di coloro che con tali istituzioni possono e devono rapportarsi con titolo e capacità di materia.

### **La normativa**

*L'art. 28, comma 10 "La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario".*

È di tutta evidenza come agli Avvocati che prestino la propria attività quali curatori delle procedure concorsuali, custodi giudiziari, delegati alle vendite mobiliari ed immobiliari, custodi delle procedure immobiliari, curatori delle eredità giacenti, curatori dei minori, curatori speciali, amministratori di sostegno etc. sia richiesto o sia imposto che l'eventuale ambizione di candidatura comporti l'immediata rinuncia al proprio comparto lavorativo.

Il tutto in un ambito economico che non garantisce all'avvocatura un roseo futuro.

### **Ulteriori considerazioni**

Si rileva come il ruolo dell'avvocato risulti in linea generale incompatibile con:

- l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo che venga svolta in modo continuativo e professionale;
- l'esercizio della professione di notaio;
- l'esercizio di ogni tipo di attività di impresa commerciale in nome proprio o per conto di altri;
- la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone (cioè di società semplici, di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice) che svolgano attività commerciale o con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali costituite anche in forma di cooperative (cioè di società a responsabilità limitata, di società

per azioni e di società in accomandita per azioni), nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione dotato di poteri gestionali;

-l'esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato (part – time ad esempio).

e di come alcune incompatibilità oggi siano divenute superabili grazie ai bandi per il popolamento dell'UPP (iscrizione all'albo anche se sospesa ed attività di lavoro subordinato a tempo determinato),

e come altre invece siano sempre state possibili:

- svolgere in modo anche continuativo e professionale attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;
- iscriversi all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- iscriversi nell'elenco dei giornalisti pubblicisti;
- iscriversi nel registro dei revisori contabili;
- iscriversi nell'albo dei consulenti del lavoro;
- assumere incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali (fallimenti ad esempio) o in simili procedure di gestione delle crisi delle imprese;
- essere socio o amministratore o consigliere o presidente del consiglio di amministrazione di enti e consorzi pubblici o di società a capitale interamente pubblico

grazie alla trasparenza che tali ruoli e posizioni assumono nella verificabilità dell'incarico (iscrizione ad albi od organigrammi societari accessibili dai pubblici registri).

In un momento ove alcuni settori professionali, hanno acquisito ulteriore rilievo con conseguente richiesta di partecipazione e di politica professionale attive, è necessario e dovuto che i professionisti che per primi seguono la materia, possano essere parte promotrice della costruzione dei percorsi virtuosi volti all'ottimizzazione del sistema e della collaborazione con le Istituzioni. Compito che in primis si svolge all'interno dei COA ed attraverso il COA e che attraverso il percorso quale consigliere dell'Ordine, può trovare spazio ed evoluzione nelle rappresentanze regionali e territoriali superiori, non potendo esaurirsi nei gruppi formativi e di lavoro delle best practise in uso in molti Fori.

Di qui il limite invalicabile dell'incompatibilità, che oggi scontrerebbe l'obsolescenza di un sistema di nomine trasparenti che invece oggi caratterizzano il sistema garantista della correttezza e del merito. Il neo -introdotto Codice della Crisi e dell'Insolvenza già prevede un Albo Nazionale dei curatori delle procedure concorsuali, nonché un albo dei professionisti esperti nella composizione della crisi ed un albo dei gestori per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

L'albo degli amministratori giudiziari è nazionale e le nomine, come le nomine concorsuali, e dei professionisti esperti della composizione negoziata trovano nel percorso professionale e nel limite di due incarichi l'anno l'equilibrio di nomina.

E così similmente, sono caratterizzati dal principio della rotazione gli incarichi di custode immobiliare, delegato alle vendite e di curatore speciale. Così similmente dovrebbero caratterizzarsi le nomine in ambito familiare e di volontaria giurisdizione, caratterizzate ancor più dalla sensibile umanità degli istituti.

Si ritiene pertanto che privare i professionisti, i quali necessitano di implementare con scopo migliorativo il dialogo con le Istituzioni proprio in quelle materie caratterizzate da tecnicismi e specializzazione, in un momento in cui la professione dell'avvocato deve trovare ampio appoggio di qualifica, difesa e dialogo costituisca un limite allo sviluppo della professione forense medesima.

Il contemperamento della trasparenza di albi ed incarichi, il principio di rotazione e la pubblicità delle nomine possono e devono rappresentare la tutela ed i limiti di qualsivoglia abuso.

Ed in questo senso, permettere che l'avvocato consigliere o presidente dell'ordine possa ricevere incarichi giudiziari nella trasparenza e nel rispetto della rotazione dei nominativi e nella piena abnegazione della malafede ed interesse personale, può rappresentare un passo verso la rimozione di quei limiti alla professione che oggi impediscono agli avvocati di instaurare un dialogo paritetico con altre professionalità.

All'uopo si rilevi come in ambito di curatele delle procedure concorsuali maggiori e minori, in ambito di delegati alle vendite l'impedimento gravi esclusivamente sugli avvocati, potendo gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti rivestire il ruolo di consigliere e di presidente del Consiglio dell'Ordine e ricevere nomine giudiziarie.

\*

Si ritiene pertanto nel contesto sin qui delineato, come costituisca compito principale del Congresso Nazionale Forense attraverso l'Organismo Congressuale Forense individuare e prontamente rimuovere quei limiti allo svolgimento alla professione al fine di garantire la tutela della medesima in ambiti che diversamente rischiano di afferire esclusivamente ad altre professionalità, ed ove invece la visione dell'avvocato è e resta necessaria e funzionale e per questo motivo,

**CHIEDE**

Che il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense anche a mezzo delle proprie rappresentanze territoriali,

**VOGLIA**

Farsi parte proponente al fine di promuovere la rimozione dell'inciso "*Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario*" all'ultimo capoverso dell'art. 28, comma 10 L 247/2012.

*Avv. Marta Bellini*